

CIRCOLARE PROT. 2026-03-SETTEMBRE

A TUTTI I CLIENTI

Loro Sedi

SOMMARIO:

NOVITÀ CERTIFICAZIONE DI MALATTIA

Fonti:

- . Circolare INPS 4 settembre 2026, n. 92
- . IPSOA, Quotidiano 8 settembre 2026
- . SEAC, Info Azienda n. 17, settembre 2026
- . ANCE Bergamo, Circolare n. 386 del 10 settembre 2026

1. PREMESSA

Con la **circolare n. 92/2026** (pubblicata il 4 settembre 2026), l'INPS ha modificato le regole per stabilire il **primo giorno di malattia** ai fini previdenziali. La novità riguarda i casi in cui il lavoratore viene visitato in **ambulatorio** (non a domicilio) il giorno successivo all'inizio dei sintomi: a determinate condizioni, l'INPS può ora riconoscere anche il giorno immediatamente precedente a quello del certificato medico.

2. LA REGOLA GENERALE: DA QUANDO DECORRE LA MALATTIA

In via ordinaria, il primo giorno di malattia coincide con la **data di rilascio del certificato medico**. Questa data è fondamentale perché da essa si calcolano:

-  i primi **tre giorni di carenza**, non indennizzati dall'INPS;
-  le percentuali dell'indennità: **50%** della retribuzione dal 4° al 20° giorno, **66,66%** dal 21° al 180° giorno;
-  il periodo massimo assistibile.

3. COSA CAMBIA DAL 4 SETTEMBRE 2026

In precedenza, l'INPS riconosceva il giorno precedente al certificato **solo in caso di visita domiciliare**. Con la nuova circolare, questo riconoscimento è ora possibile **anche per le visite effettuate in ambulatorio**, a condizione che il medico indichi nel certificato, nel campo "Dichiara di essere ammalato dal...", il giorno immediatamente precedente alla visita.

4. I LIMITI DELLA NUOVA REGOLA

La possibilità di recuperare il giorno precedente incontra alcuni limiti importanti:

-  può essere recuperato **un solo giorno**: se il lavoratore dichiara di essere malato da più di un giorno prima del certificato, il riconoscimento retroattivo non si applica;
-  il giorno precedente **non può essere recuperato se cade di sabato, domenica o in una festività infrasettimanale**: in questi giorni il lavoratore deve rivolgersi al servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica);
-  la regola vale anche nei casi di **continuazione e ricaduta** della malattia.

5. UN ESEMPIO PRATICO

Un lavoratore si ammala **lunedì 7 settembre** e viene visitato in ambulatorio **martedì 8 settembre**. Il medico redige il certificato l'8 settembre indicando come inizio della malattia il 7 settembre. In presenza degli altri requisiti:

-  **7 settembre:** primo giorno di malattia e primo giorno di carenza;
-  **8 settembre:** secondo giorno di carenza;
-  **9 settembre:** terzo giorno di carenza;
-  **dal 10 settembre:** decorre l'indennità INPS.

Se il 7 settembre non fosse riconosciuto, il conteggio partirebbe dall'8 settembre e anche la decorrenza dell'indennità slitterebbe di un giorno.

6. COSA RESTA INVARIATO

Alcuni principi restano fermi:

-  il certificato deve comunque basarsi su una **valutazione clinica del medico**: non è possibile un'autocertificazione da parte del lavoratore;
-  una retrodatazione **superiore a un giorno** non è mai ammessa;
-  resta la regola generale della **trasmissione telematica** del certificato all'INPS;
-  il lavoratore deve comunque attenersi al **CCNL applicato** e alle relative regole per la giustificazione dell'assenza.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Ufficio Paghe

Documento chiuso in redazione in data 16.9.2026

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.